



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |         |                |            |
|--------------------------|---------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DI ROSA | GIOVANNA       | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PAVONE  | ENRICO         | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CURAMI  | MICAELA SERENA | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |         |                |            |
| <input type="checkbox"/> |         |                |            |
| <input type="checkbox"/> |         |                |            |
| <input type="checkbox"/> |         |                |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5977/2016  
depositato il 20/10/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820160034226664000 IRES-CRED.IMP.  
2011  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 5977/2016

UDIENZA DEL

26/04/2017 ore 15:00

N°

3540/11/17

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19/05/2017

Il Segretario

*S. Contino*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 20 ottobre 2016 la ...mpugnava l'iscrizione a ruolo n. 2016/250990 e la conseguente cartella di pagamento n. 06820160034226664000 della Equitalia Nord s.p.a., relativa a pagamento di somme per IRES per euro 6.168, oltre sanzioni e interessi

La società ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato, segnalando che:

- aveva emesso il 7 giugno 2012 nei confronti della società di diritto tedesco, fattura per euro 250.000 per la partecipazione del cantante Eros Ramazzotti ad evento in Germania;
- la società tedesca aveva accreditato la somma di 202.230,44 euro, avendo dedotto 36.037,50 euro per ritenuta a titolo di imposta, 1982,06 euro per sovrainposta di solidarietà oltre ai contributi previdenziali;
- aveva quindi provveduto ad inserire nella dichiarazione dei redditi per il periodo 2011/2012 le imposte pagate in Germania per il limite massimo consentito, ovverosia euro 6168.

Il ricorrente contestava la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della successiva cartella di pagamento, fondate sul non accoglimento di tale detrazione, dal punto di vista formale per violazione dell'art. 36 ter dpr 600/1973, non essendo stato emesso avviso di accertamento, nonché, dal punto di vista sostanziale, ritenendo che la produzione della fattura di pagamento, della copia della documentazione bancaria attestante il pagamento di 202.230,44 euro e, soprattutto, del certificato fiscale emesso dalla società tedesca giustificassero a pieno la detrazione indicata nella dichiarazione.

Chiedeva pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.

L' Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio deducendo la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, atteso che l'art. 165 TUIR richiede che le imposte siano pagate a titolo definitivo nello stato estero e, sul punto, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova; la procedura era stata legittima, non essendo richiesto alcun avviso di accertamento

Chiedeva pertanto la reiezione del ricorso con vittoria di spese legali.

In esito alla pubblica udienza la Commissione rileva la fondatezza del ricorso.

Premessa la piena regolarità formale degli atti impugnati, atteso che al ricorrente è stata chiesta documentazione attestante l'imposizione fiscale in Germania e l'Ufficio, sulla base di detta documentazione, ha comunicato la non spettanza della detrazione indicata in dichiarazione, non essendo dunque richiesto alcun avviso di accertamento, il ricorrente ha correttamente indicato nella dichiarazione relativa all'anno di imposta 2011/2012 le somme pagate a titolo di imposta in Germania.

Infatti prodotto, già nel contraddittorio endoprocedimentale, la fattura emessa il 7 giugno 2012 per euro 250.000, provando che la AG avesse bonificato la somma di euro 202.230,44, come da documentazione bancaria allegata al ricorso sub 5; la ricorrente ha inoltre prodotto (allegato 6) il certificato fiscale emesso il 18 luglio 2012 dalla società tedesca, in cui si dà atto del pagamento delle imposte.

In tal modo la \_\_\_\_\_ ha provato effettivamente come il sostituto di imposta avesse trattenuto in Germania le somme dovute dalla ricorrente.

Certamente la \_\_\_\_\_ non aveva obbligo ulteriore di presentare dichiarazione dei redditi in Germania e, d'altra parte, l'art. 165, secondo comma, TUIR, come peraltro interpretato dalla circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2015, nel richiedere che le imposte estere siano definitive, ne richiede la irripetibilità, che non ricorre nel caso di imposte pagate in acconto o in via provvisoria o per le quali sia prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale.

La mancata presentazione di dichiarazione dei redditi in Germania ha peraltro impedito in radice alla \_\_\_\_\_ di compensare le imposte ivi pagate, a maggior dimostrazione della definitività del versamento.

Il Ricorrente non avrebbe potuto produrre in alcun modo ulteriore documentazione, non potendosi ritenere suo onere ottenere dall'amministrazione finanziaria tedesca attestati di pagamento della somma versata alla \_\_\_\_\_

Nel caso di specie, dunque, le imposte trattenute dalla società tedesca sono definitive non ravvisandosi alcuno dei casi elencati dalla citata circolare.

Stante il non chiarissimo ed univoco tenore letterale della norma ex art. 165, secondo comma, TUIR, si ritiene equa la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

la Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Milano, 26 aprile 2017

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE  
(Enrico Pavone)

